

Regione del Veneto

Deliberazione di Giunta 9 marzo 1993, n. 949

Direttive per l'applicazione della L.R. 44/82 in ordine agli adempimenti previsti alla scadenza dei termini di coltivazione delle cave.

L'Assessore all'Ambiente, ai Lavori Pubblici, all'urbanistica e alla Mobilità, Michele Boato, riferisce quanto segue:

questa Giunta Regionale ha come obiettivo fondamentale la ridefinizione della disciplina dell'attività di cava e la conseguente approvazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.)

A tale scopo pone come indispensabili, in particolare, i seguenti presupposti: delega della materia agli Enti locali, mantenimento in capo alla Regione dei compiti della programmazione, di surroga e di controllo.

Peraltro intende, subito, valorizzare al massimo le funzioni che la vigente L.R. 7 settembre 1982, n. 44, attualmente attribuisce alle Province e ai Comuni.

In questa prospettiva va svolta anche l'ordinaria attività.

Con distinto provvedimento la Giunta Regionale ha dato direttive per le decisioni da assumere sulle domande di autorizzazione per l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle in atto, nonché per le migliorie fondiari in applicazione della L.R. 44/82.

Occorre, ora, che la Giunta provveda anche, impartendo direttive, sulle cave ancora in atto e per le quali sono imminenti o sono scaduti i termini di coltivazione (estrazione e sistemazione).

Al riguardo, nel periodo di vigenza della citata L.R., sono stati assunti dalla Giunta Regionale n. 968 provvedimenti evidenziati in tab. 1 e tab. 2, rispettivamente per le dichiarazioni di estinzione (n. 345) e per rilascio di proroghe dei termini di coltivazione (n. 623).

TAB. 1
CAVE ESTINTE IN APPLICAZIONE L.R. 44/82

PROVINCIA	GHIAIA	ARGILLA	CALCARE PER CEMENTO	GRUPPO B	TOTALI
BELLUNO	-	2	-	4	6
PADOVA	5	7	3	1	16
ROVIGO	3	11	-	-	14
TREVISO	12	57	-	4	73
VENEZIA	1	10	-	-	11
VERONA	15	21	-	19	55
VICENZA	16	102	-	52	170
T O T A L I	52	210	3	80	345

TAB. 2
 PROVVEDIMENTI DI PROROGA ASSUNTI IN VIGENZA L.R. 44/82 PROVINCIA

BELLUNO	41
PADOVA	62
ROVIGO	12
TREVISO	139
VENEZIA	9
VERONA	146
VICENZA	214
T O T A L E	623

A cura dei competenti uffici del Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive è stata svolta una indagine conoscitiva sullo stato delle pratiche con termini di coltivazione scaduti dalla quale sono emersi i seguenti gruppi di pratiche, classificate in rapporto agli adempimenti istruttori necessari.

A) CAVE CON TERMINI DI COLTIVAZIONE PROROGABILI

1.— Si tratta di cave per le quali sono state presentate domande di proroga.

Le cave per le quali le Ditte hanno presentato domanda di proroga sono, attualmente, n. 41 e sono evidenziate per materiale e Provincia nelle seguenti tabelle 3 e 4.

TAB. 3
 DOMANDE DI PROROGA GIACENTI CON SCADENZA ANTECEDENTE AL 31.12.92

PROVINCIA	GHIAIA		ARGILLA		CALCARE PER CEMENTO		GRUPPO B		TOTALI	
	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist
BELLUNO										
PADOVA	1								1	
ROVIGO										
TREVISO	2								2	
VENEZIA										
VERONA										
VICENZA	1								1	
T O T A L I	4								4	

TAB. 4
DOMANDE DI PROROGA GIACENTI CON SCADENZA 31.12.1992.

PROVINCIA	GHIAIA		ARGILLA		CALCARE PER CEMENTO		GRUPPO B		TOTALI	
	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist
BELLUNO							5		5	
PADOVA	1								1	
ROVIGO			1						1	
TREVISO	2	1	5						7	1
VENEZIA										
VERONA	5	1					4		9	1
VICENZA	3		2				7		12	
T O T A L I	11	2	8				16		35	2

Le cave con scadenza dei termini al il 31.12.1992 sono n. 87 e sono evidenziate per materiale e Provincia nella seguente tabella 5:

TAB. 5
CAVE CON TERMINI IN SCADENZA 31.12.1992.

PROVINCIA	GHIAIA		ARGILLA		CALCARE PER CEMENTO		GRUPPO B		TOTALI	
	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist
BELLUNO			3				8		11	
PADOVA							1		1	
ROVIGO	2		1						3	
TREVISO	4	1	7	2					11	3
VENEZIA							5		13	
VERONA	8									
VICENZA	9	1	9	2			22	2	40	5
T O T A L I	23	2	20	4			36	2	79	8

Nelle tabelle 6, 7 e 8 è evidenziato, per Provincia e materiale, il numero d cave con termini in scadenza dopo il 31.12.1992.

Le cave con scadenza dei termini al 31.12.1993 sono n. 88 e sono evidenziate per materiale e Provincia nella seguente tabella 6.

TAB. 6
CAVE CON TERMINI IN SCADENZA 31.12.1993.

PROVINCIA	GHIAIA		ARGILLA		CALCARE PER CEMENTO		GRUPPO B		TOTALI	
	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist
BELLUNO			1				2		3	
PADOVA	2		1		2		1		6	
ROVIGO			1						1	
TREVISO	9	1	6	2					15	1
VENEZIA			1						1	
VERONA	11						13		24	
VICENZA	9	1	8		1		18		36	1
TOTALI	31	2	18		3		34		86	2

Le cave con scadenza dei termini al 31.12.1994 sono n. 64 e sono evidenziate per materiale e Provincia nella seguente tabella 7.

TAB. 7
CAVE CON TERMINI IN SCADENZA 31.12.1994.

PROVINCIA	GHIAIA		ARGILLA		CALCARE PER CEMENTO		GRUPPO B		TOTALI	
	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist
BELLUNO							2		2	
PADOVA	2						1		3	
ROVIGO										
TREVISO	8	1	4		1		1		14	1
VENEZIA										
VERONA	11						7		18	
VICENZA	4		6				16		26	
TOTALI	25	1	10		1		27		63	1

Le cave con scadenza dei termini al 31.12.1995 sono n. 47 e sono evidenziate per materiale e Provincia nella seguente tabella 8.

TAB. 8
CAVE CON TERMINI IN SCADENZA 31.12.1995.

PROVINCIA	GHIAIA		ARGILLA		CALCARE PER CEMENTO		GRUPPO B		TOTALI	
	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist	Estr.	Sist
BELLUNO					2		2		4	
PADOVA					2		4		6	
ROVIGO			1						1	
TREVISO	7		1				3		11	
VENEZIA										
VERONA	4		1				7		12	
VICENZA	4		3		1		5		13	
TOTALI	15		6		5		21		47	

Le motivazioni della domanda di proroga devono fondarsi, soprattutto, sui seguenti elementi di valutazione, riferiti allo stato di coltivazione raggiunta persistenza dell'ammissibilità ambientale delle coltivazioni, messa in evidenza dell'avvenuta corretta gestione dei lavori, esistenza di eventuale contenzioso e congruità del deposito cauzionale.

Dalla valutazione dei suddetti elementi può emergere la necessità di modificare il progetto di coltivazione, con particolare riferimento, al programma di ricomposizione ambientale.

E' ovvio che, in tale ipotesi, le modifiche dovranno seguire le procedure previste dalla L.R. 44/82.

La domanda di proroga deve essere corredata di documentazione idonea ad evidenziare l'avanzamento dei lavori con particolare riguardo al volume di materiale ancora disponibile. Per il periodo di proroga da concedere bisogna assumere un metodo rispondente, il più possibile, alla individuazione della reale capacità produttiva delle singole ditte, determinato tramite il rapporto tra la quantità di materiale residuo e la produzione media dichiarata nell'ultimo triennio.

Per progetti di coltivazione che necessitino di modifica, il periodo di proroga deve essere adeguato all'espletamento delle procedure previste dalla L.R. 44/82.

B) CAVE DA ESTINGUERE

1.— CAVE CON DOMANDA DI ESTINZIONE

Si tratta, ora, di n. 27 pratiche (vedi tab. 9). Il tipo di tali pratiche si ripropongono con il procedere dell'esaurimento delle cave in atto.

Nella tabella 9 è evidenziato, per Provincia e materiale, il numero di pratiche giacenti.

TAB. 9
CAVE CON DOMANDA DI ESTINZIONE

PROVINCIA	GHIAIA	ARGILLA	CALCARE PER CEMENTO	GRUPPO B	TOTALI
BELLUNO					
PADOVA	1				1
ROVIGO					
TREVISO	4	4			8
VENEZIA					
VERONA	2			1	3
VICENZA		7		8	15
TOTALI	7	11		9	27

Nel caso di specie va applicato l'art. 25 della L.R. 44/82.

2.— CAVE SENZA DOMANDA DI ESTINZIONE

Si tratta di n. 107 pratiche (vedi tab. 10) che non è stato possibile evadere per motivi di ordine operativo connessi alla difficoltà di organizzare i sopralluoghi congiunti con i rappresentanti dei Comuni e delle province, dato il limitato numero di personale disponibile, nonché ai problemi specifici delle singole situazioni (presenza di cantieri, avvio di discariche, fallimento titolari, ecc.). Nella tabella 10 è evidenziato, per Provincia e materiale, il numero di pratiche giacenti.

TAB. 9
CAVE CON TERMINI DI COLTIVAZIONE SCADUTI

PROVINCIA	GHIAIA	ARGILLA	CALCARE PER CEMENTO	GRUPPO B	TOTALI
BELLUNO				2	2
PADOVA	6				6
ROVIGO					
TREVISO	10	4		2	16
VENEZIA		4			4
VERONA	17	2		28	47
VICENZA	3	7		22	32
TOTALI	36	17		54	107

- quando i lavori eseguiti sono conformi all'autorizzazione accordata, a norma dell'art. 25 della L.R. 44/82, si procede con la dichiarazione di estinzione anche se la ditta non ha presentato domanda;
- in caso di difformità, invece, rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione, si devono applicare le sanzioni previste dall'art. 33 della stessa L.R. 44/82.

Se la Provincia non ha ravvisato gli estremi di alterazione ambientale di cui al 3 comma dell'art. 33 pronunciandosi — entro un termine da stabilire — è possibile procedere ugualmente alla dichiarazione di estinzione;

- quando la Provincia ravvisa gli estremi di alterazione ambientale di cui al 3 comma dell'art. 33, della L.R. 44/82, si provvede secondo le modalità stabilite al primo comma dello stesso articolo, procedendo al ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta Provinciale. Eseguiti tali lavori la cava viene dichiarata estinta secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 44/82;

- se, invece, la ditta non ottempera agli obblighi indicati al punto precedente, la Giunta Regionale intima alla ditta, a norma del 40 comma dell'art. 25 della L.R. 44/82, di dare esecuzione ai lavori impartiti dalla Giunta Provinciale necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale la Giunta regionale provvede d'ufficio — tramite gli Uffici periferici del Genio Civile, che devono operare in collaborazione con quelli competenti del Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive — facendo ricorso alla rivalsa delle spese a carico della ditta inadempiente anche mediante l'incameramento del deposito cauzionale disponibile.

C) CAVE SENZA SCADENZA DEI TERMINI DI COLTIVAZIONE

Si tratta di n. 61 cave che, in sede di applicazione della prima disciplina regionale delle cave, sono state autorizzate con riferimento temporale alla attuazione del progetto di coltivazione, senza indicazione di termini.

Il numero di queste cave distinte per materiale e Provincia è evidenziato nella seguente tabella n. 11.

TAB. 11
CAVE SENZA SCADENZA DEI TERMINI DI COLTIVAZIONE

PROVINCIA	GHIAIA	ARGILLA	CALCARE PER CEMENTO	GRUPPO B	TOTALI
BELLUNO				1	1
PADOVA					
ROVIGO					
TREVISO					
VENEZIA					2
VERONA		2		53	53
VICENZA				5	5
TOTALI		2		59	61

Quanto esposto costituisce il necessario quadro conoscitivo e le direttive da porre a presupposto degli adempimenti istruttori che gli Uffici competenti devono espletare e delle decisioni che la Giunta deve assumere.

Esso trova giustificazione nella necessità di operare con chiarezza e con efficacia.

Ciò posto l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore all'Ambiente, ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica, alla Mobilità, Michele Boato incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, Il comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e fattene proprie le argomentazioni;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1.— di approvare, per i motivi in premessa esposti, le seguenti direttive per l'applicazione della L.R. 44/82 in ordine agli adempimenti previsti alla scadenza dei termini di coltivazione delle cave:

A) PER LE CAVE CON TERMINI DI COLTIVAZIONE PROROGABILI

- 1) di richiedere, che la domanda di proroga, riguardante cave non esaurite, sia corredata di documentazione idonea ad evidenziare l'avanzamento dei lavori con particolare riguardo al volume di materiale ancora disponibile ed in particolare di un rilievo topografico, a scala, di norma, non inferiore a 1:2.000, sezioni e relazione tecnica a firma di professionista abilitato;
- 2) di stabilire che le motivazioni per le domande di proroga devono avere in particolare i seguenti elementi di valutazione, riferiti allo stato di coltivazione raggiunto:
 - a) persistenza dell'ammissibilità ambientale delle coltivazioni in ordine agli aspetti geologici, paesaggistici e di ricomposizione;
 - b) congruità dell'ammontare del deposito cauzionale in relazione agli obblighi posti a carico della ditta derivanti dall'autorizzazione;
 - c) messa in evidenza dell'avvenuta corretta gestione dei lavori di coltivazione e considerazioni sull'eventuale contenzioso in atto relativamente al Comune, alla Provincia e alla Regione.
- 3) di determinare, per i progetti di coltivazione che necessitano di modifica, un periodo di proroga adeguato all'espletamento delle procedure previste dalla L.R. 44/82;
- 4) di individuare, in caso di accoglimento della domanda, il periodo di proroga da concedere sulla base, il più possibile reale, della capacità produttiva delle singole Ditte, determinato tramite il rapporto tra la quantità di materiale residuo e la produzione media dichiarata nell'ultimo triennio;

B) PER LE CAVE DA ESTINGUERE

- 1) di dichiarare l'estinzione della cava, a norma dell'art. 25 della L.R. 44/82, sia quando la Ditta ha presentato domanda, sia quando non ha provveduto a presentarla, se i lavori eseguiti risultano conformi all'autorizzazione accordata;
- 2) di applicare le sanzioni previste all'art. 33 della stessa L.R. 44/82 quando sono accertate difformità rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione;
- 3) di far carico alla Provincia territorialmente competente di comunicare alla Regione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale di cui al precedente punto 2) se la Giunta Provinciale intenda o meno impartire prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al 30 comma dell'art. 33 della L.R. 44/82;

- 4) di procedere alla dichiarazione di estinzione della cava, nel caso di cui al precedente punto, se la Giunta Provinciale territorialmente competente ha comunicato di non ritenere di impartire alcuna prescrizione oppure ha lasciato decorrere il termine senza pronunciarsi;
- 5) di far procedere al ripristino o, quando non è possibile, alla ricomposizione secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta Provinciale e nel rispetto delle modalità stabilite al 10 comma dell'articolo 33 della L.R. 44/82, quando la stessa Giunta Provinciale ravvisa gli estremi di alterazione ambientale;
- 6) di dichiarare l'estinzione della cava, in applicazione dell'art. 25 della L.R. 44/82, quando la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Giunta Provinciale secondo le previste modalità;
- 7) di riservarsi di intimare alla Ditta, a norma del 40 comma dell'art. 25 della L.R. 44/82, l'esecuzione dei lavori necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dall'autorizzazione e/o quelli impartiti dalla Giunta Provinciale, entro un congruo termine, e quindi, trascorso inutilmente il quale, di provvedere d'ufficio tramite gli uffici periferici del Genio Civile, che devono operare in collaborazione con quelli competenti del Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive facendo ricorso alla rivalsa delle spese a carico della Ditta inadempiente anche mediante l'incameramento del deposito cauzionale disponibile.

c) PER LE CAVE SENZA SCADENZA DEI TERMINI DI COLTIVAZIONE

- 1) di riservarsi, altresì, di assumere le più opportune iniziative per le cave che sono state autorizzate con riferimento temporale alla attuazione del progetto di coltivazione, senza l'indicazione di termini.
- 2) di dar mandato ai competenti uffici (Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive ed Uffici periferici del Genio Civile) per l'applicazione delle presenti direttive e di invitare le Amministrazioni Provinciali ad attenersi alle stesse per quanto di competenza relativamente alle funzioni già delegate in materia di cave.
- 3) di stabilire che ai fini istruttori, relativamente alle domande di proroga, i competenti uffici del Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive dovranno avvalersi della collaborazione di funzionari del Dipartimento per l'Urbanistica e i Beni Ambientali, per gli aspetti paesaggistico—ambientale, e del Dipartimento per le Foreste e L'Economia Montana per gli aspetti agronomico, floristico—faunistico;
- 4) di impegnare i competenti uffici del Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive ad effettuare una ricerca incrociata che evidenzi i soggetti titolari, contemporaneamente, di autorizzazione con termini di coltivazione non scaduti e di autorizzazioni con termini di coltivazione scaduti;
- 5) di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le DD.GG.RR. n. 2309 RAI del 18.12.1992 e n. 1863 INF del 28.12.1992.